



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

DIPARTIMENTO Ragioneria

SERVIZIO Partecipazioni e Bilancio Consolidato

ASSESSORATO al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive

Proposta di deliberazione prot. N° 3 del 04/05/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 220

OGGETTO: Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2020.

Il giorno 27/05/2021, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**

Carminè PISCOPO  
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Marco GAUDINI

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Donatella CHIODO

X	A
---	---

Giovanni PAGANO

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAENOMI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive con delega al Bilancio,

### Premesso che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 e ss.mm.ii. al decreto;

### Considerato

- che ai sensi del punto 3 del citato principio, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
  - A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.), evidenziando, se presenti, gli enti, le aziende e le società a loro volta a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  - B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che debbono essere compresi nel bilancio consolidato;
- che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
- che la definizione del G.A.P. fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione** e che costituiscono componenti del G.A.P.:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato), inclusi gli organismi che, pur dotati di autonomia contabile, siano privi di personalità giuridica;
2. Gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile (aziende speciali, enti autonomi, consorzi, fondazioni);

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

IL SEGRETARIO GENERALE

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V Tit V Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppo di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, sono invece comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di

influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- Che ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese, nel qual caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
  - che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
    1. irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza, per gli enti locali, inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 1) totale dell'attivo, 2) patrimonio netto, 3) totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata anche in considerazione all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, onde evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento; Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono altresì considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono comunque considerati rilevanti, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dagli enti capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
    2. Impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del

gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

### Rilevato

- che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati, nonché gli enti di diritto privato controllati;

### Viste

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2018 di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 0/12/2018. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 23/12/2019. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

### Dato atto

- che sulla base della formulazione del Principio Contabile e dei criteri sopra esplicitati possono essere individuati quali componenti del G.A.P. dell'Amministrazione comunale per l'anno 2020 i seguenti enti e società:

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	ABC Azienda Speciale Fondazione Famiglia di Maria Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Associazione Teatro Stabile della città di Napoli Ente morale civico “Gaetano Filangieri” Fondazione Annali dell'Architettura e della Città Fondazione Castel Capuano Fondazione Eduardo De Filippo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

	Fondazione Teatro di San Carlo
SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE	ACN SpA in liquidazione ASIA Napoli SpA Elpis Srl in liquidazione Mostra d'Oltremare SpA Napoli Holding Srl Napoli Servizi SpA Napoli Sociale Srl in liquidazione Terme di Agnano SpA in liquidazione

- e che pertanto non entrano a far parte del G.A.P. Comune di Napoli: la Fondazione Banco di Napoli, l'Istituto Educativo Femminile di Mondragone, l'Istituto Domenico Martuscelli, il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II", la Fondazione ITS Moda Campania, la Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, la Fondazione Premio Napoli, il Ceinge Scarl, in quanto non rispondenti ai predetti requisiti;

#### Considerato inoltre

- che con n. cron. 1890 del 9/12/2019 è stato omologato dal Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare - il concordato preventivo proposto dalla A.N.M. SpA, partecipata totalitaria indiretta, che pertanto, alla luce del citato principio, non deve essere ricompresa nel perimetro di consolidamento;
- che, con decreto del 8/04/2021 il Tribunale di Nola – II Sezione Civile – Ufficio Fallimentare- ha omologato la domanda di concordato preventivo presentata dal CAAN ScpA, e pertanto, alla luce del citato principio, tale società consortile non deve essere ricompresa nel perimetro di consolidamento;
- che al fine di stabilire l'area di consolidamento del Comune di Napoli, la soglia di irrilevanza, determinata sulla base dei dati del rendiconto comunale dell'anno 2019, in quanto ultimo rendiconto disponibile, è risultata come qui di seguito:

	Comune di Napoli	%	soglia
Totale attivo	10.548.224.815,36	3	316.446.744,46
Patrimonio Netto	5.698.900.202,24	3	170.967.006,07
Ricavi caratteristici	612.438.562,39	3	18.373.156,87

#### Rilevato altresì

- che, a seguito della modifica al citato principio contabile 4.4 disposta con DM 11/08/17, a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti, ai fini del consolidamento, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati affidatari diretti indipendentemente dalla quota di partecipazione, criterio peraltro volontariamente già applicato per il consolidamento del bilancio 2016
- che, già nei precedenti esercizi, al fine di garantire significatività e valore informativo alla rappresentazione contabile, oltre agli organismi a partecipazione totalitaria, alle società in house ed agli organismi affidatari di servizi pubblici, il Comune di Napoli ha adottato criteri di composizione più ampi, abbassando le soglie di irrilevanza al 5%

IL SEGRETARIO GENERALE

**Verificato**

- che non risultano da includere ulteriori organismi oltre a quelli totalmente partecipati, in house e/o affidatari di servizi pubblici, come da tabella di seguito riportata, in cui sono elencati gli enti con i rispettivi dati contabili relativi ai bilanci 2019, e che risultano irrilevanti sia singolarmente, in quanto ciascun parametro è inferiore alla soglia del 3%, sia complessivamente, poiché la sommatoria delle percentuali presenta, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo
- che, per ACN Srl in liquidazione e per l'Ente Morale Museo Civico "Gaetano Filangieri", presentando il patrimonio netto negativo, l'irrilevanza si valuta con riferimento ai soli due parametri restanti, così come previsto dal predetto principio contabile, mentre per la

	Totale Attivo Bilancio	Rapporto percentuale	Patrimonio Netto	Rapporto percentuale	Totale Ricavi caratteristici (Voce A1 del Conto Ec.)	Rapporto percentuale
<b>Comune di Napoli - Bilancio 2019</b>	<b>10.548.224.815,36</b>		<b>5.698.900.202,24</b>		<b>612.438.562,39</b>	
<b>ACN Srl (in liquidazione (*)</b>	2.600,00	0,000%	-230.034,00	-	0,00	-
<b>Mostra d'Oltremare SpA</b>	204.907.985,00	1,943%	147.391.077,00	2,586%	11.334.016,00	1,851%
<b>Fondazione Annali dell'Architettura e delle città</b>	121.159,00	0,001%	53.448,00	0,001%	-	-
<b>Associazione Teatro Stabile Città di Napoli</b>	9.295.469,00	0,088%	1.643.664,00	0,029%	3.038.332,00	0,496%
<b>Ente Morale Museo Civico Filangieri</b>	347.068,00	0,003%	-130.597,10	-	83.008,00	0,014%
<b>Fondazione Eduardo De Filippo</b>	952.464,00	0,009%	920.227,00	0,016%	-	-
<b>Fondazione Famiglia di Maria</b>	2.371.186,02	0,022%	2.124.559,39	0,037%	378.904,14	0,062%
<b>Fondazione Istituto Strachan Rodinò</b>	8.523.512,00	0,081%	8.514.854,00	0,149%	185.145,00	0,000
<b>Fondazione Teatro di San Carlo</b>	126.351.142,00	1,198%	19.534.369,00	0,343%	12.745.985,00	2,081%
<b>Totali</b>		<b>3,345%</b>		<b>3,162%</b>		<b>4,534%</b>

(\*) Progetto di Bilancio 2019

Fondazione Castel Capuano non è stato possibile reperire i dati di bilancio.

**Atteso che**

- per l'anno in corso, il termine di approvazione del Bilancio Consolidato è, allo stato, fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'adozione del presente atto, ha provveduto a

**IL SEGRETARIO GENERALE**

richiedere tempestivamente ad enti e società totalmente partecipati, società in house ed enti affidatari diretti indipendentemente dalla quota di partecipazione, i bilanci, le informazioni sui rapporti infragruppo e ogni documentazione necessaria per la redazione del Bilancio Consolidato 2020, nonché ad impartire direttive in merito al processo di consolidamento.

#### Visto

- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

#### Acquisito

- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti in calce sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono*

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
GABINETTO DEL SINDACO

Lucia di Micco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO

Gianfranco Dentale

Con voti UNANIMI,

#### DELIBERA

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli", i seguenti enti, aziende e società – elenco a):

- ABC Napoli – Azienda Speciale
- ACN Srl in liquidazione
- ASIA Napoli SpA
- Associazione Teatro Stabile Città di Napoli
- Ente Morale Museo Civico "Gaetano Filangieri"
- Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città
- Fondazione Castel Capuano
- Fondazione Eduardo De Filippo
- Fondazione Famiglia di Maria
- Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS
- Fondazione Teatro S. Carlo
- Napoli Holding Srl (capogruppo)
- Napoli Servizi SpA
- Mostra d'Oltremare SpA
- Elpis Srl in liquidazione
- Napoli Sociale Srl in liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE




- Terme di Agnano SpA in liquidazione
2. Di individuare, altresì, quali componenti dell'“Area di consolidamento” del Comune di Napoli, i seguenti organismi partecipati – elenco b):
    - ABC Napoli – Azienda Speciale
    - ASIA Napoli SpA
    - Elpis Srl in liquidazione
    - Napoli Holding Srl
    - Napoli Servizi SpA
    - Napoli Sociale Srl in liquidazione
    - Terme di Agnano SpA in liquidazione
  3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
  4. Di demandare al Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato la trasmissione delle comunicazioni e eventuali ulteriori direttive conseguenti, come dettagliato in premessa;
  5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegni di spesa e/o diminuzione di entrata.

☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☐ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

*Il Responsabile del dipartimento Gabinetto*  
Lucia di Micco



*Il Dirigente del Servizio*  
Gianfranco Dentale



*l'Assessore al Commercio ai mercati ed alle attività Produttive*

Rosaria Gallo



*Visto*

*Il Ragioniere Generale*

Raffaele Grimaldi



**IL SEGRETARIO GENERALE**





COMUNE DI NAPOLI

10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 DEL 04/05/2021, AVENTE AD OGGETTO:  
**Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2020.**

Il Dirigente del Servizio ..... esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, .....

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 26/05/2021 e protocollata con il n. D.G.e. 2021/264;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V.f.a

Addì, .....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 .  
Proposta di delibera prot. n. 3 del 4.05.2021 DGC/2021/261 del 26.05.2021 . Servizio  
Partecipazioni e Bilancio Consolidato.

Con la proposta in esame si individuano gli enti, aziende e società componenti il " Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli " (G.A.P.) e l'elenco degli organismi partecipati componenti dell' " Area di consolidamento " del Comune di Napoli , rilevanti ai fini del Bilancio Consolidato 2020.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente. Pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Napoli, 26.05.2021

Il Ragioniere Generale  
dott. Raffaele Grimaldi

**Proposta di deliberazione del Servizio Partecipazioni e Bilancio consolidato prot. 3 del 4.5.2021 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 27.5.2021 – SG 227**

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende individuare gli Enti, le Aziende e le Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica nonché quelli da ricomprendere nell'area di consolidamento.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: “Favorevole”.

Il Ragioniere Generale, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, dichiara: “[...] Trattasi di provvedimento di carattere ricognitorio e in quanto tale non produce, allo stato riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente. Pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.”

Ai fini della costituzione del gruppo amministrazione pubblica, preordinato all'approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 e 233 bis del D. Lgs. 267/2000, si richiama il principio contabile contenuto nell'allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, in cui si precisa che “Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è [...] predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce [...] Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica [...] Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo [...]; 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. [...] 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo [...] 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. [...] Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società [...]”.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica. Nel quadro normativo disciplinante compiti e responsabilità della dirigenza, assume rilievo, altresì, l'attività di vigilanza e controllo sulla correttezza delle procedure attuative dell'atto proposto, ove dovesse essere confermato in sede deliberante.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

**VISTO:  
Il Sindaco**

Il Segretario Generale

Deliberazione di G. C. n. 220..... del 27.05.21..... composta da n. 13..... pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 04/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal ..... al .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile